Tribunale di Catania

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

Il Giudice dell'esecuzione,

letti gli atti della procedura esecutiva **n.RGE 258/ 2023;**

letta l'istanza di sospensione per mesi 24 depositata dal creditore procedente ai sensi dell'art. 624 bis c.p.c.;

rilevato che l'istanza proviene dal creditore procedente e gli altri creditori concordano;

rilevato che non sono è stata già disposta la sospensione ex art. 624 bis c.p.c;

rilevato che la presente istanza è tempestiva, essendo stata proposta oltre venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto ovvero oltre quindici giorni prima dell' incanto;

visto l'art. 624-bis c.p.c;

SOSPENDE

il processo fino al 12/10/2028

AVVISA

che, qualora nel termine perentorio di 10 giorni dalla scadenza del termine non risultasse depositata istanza di fissazione di nuova udienza, l'estinzione opererà di diritto ex art.630 c.p.c. ;

AVVISA

che, in qualsiasi momento, in caso di richiesta di uno dei creditori munito di titolo, l'ordinanza di sospensione sarà revocata con immediata fissazione dell'udienza per la pronuncia dell'ordinanza di vendita;

AVVISA

che non saranno concesse ulteriori sospensioni.

Si comunichi al DEBITORE ESECUTATO a cura dell'istante ed all'ausiliario (esperto stima/delegato) in atti nominato, il quale vorrà depositare nota spese relativa all'attività sinora compiuta, a cura della cancelleria.

Catania, lì 12/10/2026

Il Giudice dell'esecuzione

Maria Acagnino